



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2021, proposto da

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

e manuce, non costituite in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento:

a) del DDG dell'USR Campania prot. n. 18837 del 20/05/2021 con cui veniva disposta l'esclusione della ricorrente dalla "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", per la Regione Puglia, per la Classe di concorso A045,

bandita dal Ministero dell'Istruzione con D.D. n.510/2020 e D.D. n.783/2020, per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 lett. a)

[rectius art. 2 co 1 lett.a)] del Bando (D.D. 510/20 e D.D.783/20);

- b) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato o conseguenziale, ivi compresa la comunicazione della Commissione giudicatrice della procedura de qua datata 10/5/2021.
- della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 510 del23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020, valida per la classe di concorso A045-SCIENZEECONOMICO-AZIENDALI per la regione Puglia, pubblicata dall'USR Campania con provv. Prot. n. 24090 del 28/6/2021, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente con il punteggio alla stessa spettante; -della Nota/Avviso dell'U.S.R. Campania prot. n. 8989 del 7/6/2021 e dell'allegato elenco dei candidati della classe di concorso A045 che hanno superato la prova scritta della predetta Procedura nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- c) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato e consequenziale ivi compreso, ove esistente, l'elenco di estremi ignoti compilato dalla Commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell'art. 15 co 7 del D.M. n. 510/2020, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Rilevato che l'appellante ha impugnato innanzi al Tar Puglia – Bari la propria esclusione dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di

sostegno disposta per difetto del prescritto possesso di tre annualità di servizio presso la scuola secondaria statale da maturarsi fra gli aa.ss. 2008/2009 e 2019/2020;

Considerato, all'esito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, che la spendibilità ai presenti fini dell'allegata partecipazione del progetto formativo denominato "Diritti a Scuola" (ovvero, l'equiparazione di detta attività all'annualità di insegnamento) è questione che necessita di un approfondimento di merito;

Valutato, quanto al *periculum*, che l'esclusione dell'appellante dalla procedura, e il conseguente impatto sul posizionamento della stessa nelle GPS, pare pregiudicare seriamente le *chances* occupazionali dell'appellante nelle more del giudizio;

Ritenuto che, per quanto precede, ricorrano i presupposti di cui all'art. 55 comma 10 c.p.a. ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2021) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Marco Poppi

IL PRESIDENTE Sergio De Felice

IL SEGRETARIO